



GIUSEPPE MANCINO

Espropriazione presso terzi e allegazione completa del credito

Cass. Civ., sez. III, 2 maggio 2024, n. 11864

Nel procedimento di espropriazione presso terzi, se l'atto di pignoramento notificato non contiene la specifica quantificazione del credito pignorato, su istanza del creditore (ex art. 486 c.p.c.) si deve procedere all'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 549 c.p.c., anche in caso di non contestazione da parte del terzo pignorato rimasto silente, posto che il meccanismo della ficta confessio può operare solo quando l'allegazione del creditore consente la compiuta identificazione del preteso credito nei confronti del debitor debitoris.

Il presente lavoro si propone di approfondire la questione affrontata e risolta con sentenza n. 11864 del 2 maggio 2024 con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta sull'operatività del meccanismo della *ficta confessio* di cui all'art. 548 c.p.c. come novellato dalla legge n. 132/2015, ed in particolare con riguardo a quegli elementi minimi idonei a permettere la determinazione quantitativa e qualitativa del credito affermato e, dunque, il "riconoscimento implicito".

This work aims to investigate the issue addressed and resolved with sentence no. 11864 of 2 May 2024 through which the Court of Cassation ruled for the first time on the operation of the ficta confessio mechanism referred to in art. 548 c.p.c. as amended by law no. 132/2015, and in particular with regard to those minimum elements suitable to allow the quantitative and qualitative determination of the credit by affirmed and, therefore, the "implicit recognition".

Sommario: 1. La fattispecie; 2. Brevi premesse; 3. Segue: l'operatività del meccanismo di "non contestazione" in caso di mancata dichiarazione del terzo a seguito delle riforme del 2014 e del 2015; 4. La *ratio* sottesa al meccanismo di non contestazione ed i dubbi circa la sua applicabilità in caso di comunicazioni irrituali della dichiarazione di quantità del terzo; 5. Segue: i "requisiti minimi" ed i limiti della "*ficta confessio*" del terzo pignorato; 6. I mezzi di impugnazione dell'ordinanza emessa sulla scorta del "riconoscimento presunto" del credito; 7. Osservazioni conclusive.

1. La fattispecie

Dopo quasi dieci anni dall'ultima riforma che ha interessato l'istituto dell'espropriazione presso terzi, la Suprema Corte si è pronunciata sul tema dei requisiti minimi necessari affinché

la “*ficta confessio*” di cui all’art. 548 c.p.c. avvenga nel rispetto delle garanzie minime riconosciute al (presunto) *debitor debitoris*.

Inoltre, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale¹, già noto, della possibilità per il terzo di eventualmente impugnare l’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. senza alcuna limitazione derivante dall’eventuale interpretazione restrittiva dell’art. 548, ultimo comma, c.p.c.

Ma procediamo per gradi.

Ai fini della nostra analisi, assume rilevanza, pur marginale, la situazione fattuale che ha dato luogo allo svolgimento del processo ed alla decisione in esame.

Invero, dei cinque motivi posti a fondamento del ricorso per cassazione solo due rilevano: con il primo il creditore lamentava un vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; ed ancora, con il secondo, la falsa applicazione degli artt. 548, comma 2, e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

In particolare, il ricorrente affermava di aver prodotto prove documentali analitiche e specifiche. Al contrario il giudice del merito aveva ritenuta necessaria un’allegazione più puntuale, idonea a permettere la determinazione del “presunto” credito pignorato.

Con il secondo motivo elencato, il creditore riteneva inammissibile l’esperimento dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché il testo dell’art. 548, ultimo comma, c.p.c. prevede esplicitamente che: l’opposizione agli atti esecutivi è esperibile solo nel caso in cui il terzo dia prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’ordinanza di assegnazione dei crediti per caso fortuito o per forza maggiore.

La Suprema Corte, nell’argomentare le ragioni della decisione, parte proprio da quest’ultimo motivo e conferma l’orientamento per cui: l’impugnazione dell’ordinanza di assegnazione dei crediti per “incolpevole” mancata conoscenza del terzo, costituisce un rimedio speciale che non preclude in alcun modo l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. necessaria al fine di far valere vizi propri del provvedimento giudiziale e, dunque, anche i casi in cui questo si basi su un riconoscimento implicito non confacente alla realtà.

Sulla questione della necessaria specificità dell’oggetto del pignoramento ai fini dell’operatività del suddetto meccanismo della “*ficta confessio*”, la Corte ha altresì precisato che l’istanza del creditore non deve necessariamente indicare in modo analitico il rapporto di

¹ Cass., 19 maggio 2022, n. 16234: «*Nei pignoramenti presso terzi, l’opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza di assegnazione è esperibile non solo nell’ipotesi di cui all’art. 548 c.p.c. ma anche per far valere vizi propri dell’atto. (Principio affermato con riguardo all’opposizione ex art. 617 c.p.c., proposta dal terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. per far valere l’inesistenza del credito e la conseguente illegittimità, a fronte della mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., dell’applicazione del meccanismo della “ficta confessio”, in luogo del procedimento di cui all’art. 549 c.p.c.)*».

cui si chiede l'accertamento, ma, come anche già affermato dal giudice delle leggi², la "non contestazione" non può ovviamente operare se l'indicazione del credito pignorato, contenuta nel libello, sia priva di quegli elementi minimi idonei a consentire al g.e. l'identificazione e la determinazione quantitativa del credito azionato. In tali casi, su domanda del creditore, si dovrà procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. e poi eventualmente all'assegnazione.

2. Brevi premesse

Al fine di comprendere a pieno la portata del provvedimento in esame e coglierne aspetti positivi e negativi, è necessario un breve *excursus* storico dei principali istituti coinvolti.

Prima della riforma del 2012³, la fattiva collaborazione del *debitor debitoris* aveva importanza predominante ai fini del positivo esito dell'espropriazione presso terzi. Infatti, per il creditore istante era sufficiente indicare in maniera generica, nell'atto di pignoramento, i crediti o i beni da espropriare.

L'oggetto del pignoramento si concretizzava successivamente, ma solo con l'eventuale dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. Al contrario, in caso di inerzia del presunto *debitor debitoris* ovvero in caso di dichiarazione parzialmente positiva, il creditore procedente era obbligato ad introdurre un ordinario giudizio di cognizione finalizzato ad accertare l'*an* ed il *quantum* dei beni o crediti effettivamente dovuti dal terzo all'esecutato.

Con la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, nell'ottica di accelerare le tempistiche dell'espropriazione in favore del creditore procedente e di evitare che la noncuranza del *debitor debitoris* potesse inficiare l'intero procedimento, si è provveduto a modificare gli artt. 548 e 549 c.p.c. stabilendo che in caso di mancata dichiarazione ex art. 547 c.p.c., il giudice dovrà rinviare ad una nuova udienza da comunicare al terzo almeno dieci giorni prima della

² Corte Cost., 10 luglio 2019, n. 172 con nota adesiva di F.P. Luiso, *La Consulta e l'art. 549 c.p.c.*, con postilla di B. CAPPONI, *Assegnazione senza accertamento*, in *Rass. esec.*, 2019, p. 1161 ss.; con nota critica di G. STASIO, *La costituzionalità del nuovo "accertamento" dell'obbligo del terzo, ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la ragionevole durata del processo*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, p. 859 ss.; con nota adesiva di C. SPACCAPELO, *Pignoramento presso terzi la Consulta salva il nuovo art. 549 c.p.c.*, in *Giur. It.*, 2020, p. 1368 ss. Nell'occasione il Giudice delle leggi ha statuito in motivazione che «A seguito della novella del 2015, l'art. 549 cod. proc. civ. (intitolato appunto «Contestata dichiarazione del terzo») testualmente dispone ora che «se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617».

³ Il precedente testo dell'art. 548 c.p.c. introdotto con d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recitava: «Se il terzo non comparisce all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo».

stessa; qualora questi non compaia nuovamente, il rapporto sostanziale presupposto dal creditore tra il *debitor debitoris* e la *res pignorata*, purché specificamente individuato, si avrà come non contestato ed il g.e. provvederà a pronunziare ordinanza di assegnazione.

Diversamente, nel caso di “contestata dichiarazione” ovvero qualora non fosse possibile sulla base delle allegazioni del creditore procedere all’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo⁴, si stabilì non fosse necessario aprire un nuovo giudizio a cognizione piena, piuttosto una “fase di accertamento” incidentale al processo di espropriazione e il g.e. «compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo» provvedeva con ordinanza. L’ordinanza produttiva di «effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione forzata [...] ed impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.».

In argomento, è evidente la completa inversione di rotta con cui, nell’occasione, si è innovato il sistema: in particolare con la previsione che la mancata dichiarazione del terzo non sia più “circostanza tale da impedire il perfezionamento del pignoramento per difetto di oggetto”; ma, al contrario, da considerare come riconoscimento implicito delle somme dovute (o dei beni)⁵. Probabilmente il legislatore, preoccupato di rispettare il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., ha qui optato per l’eliminazione di fasi processuali ritenute non strettamente utili. Tuttavia, sarebbe stato opportuno, già nella prima formulazione del 2012, individuare gli elementi minimi necessari, al ricorrere dei quali, poteva ritenersi ammissibile il riconoscimento implicito del credito nel rispetto dei diritti del terzo e senza che a quest’ultimo derivasse alcun pregiudizio.

Molti furono i dubbi sollevati rispetto a tale novella, tanto che il legislatore si vide costretto ad intervenire con urgenza prima nel 2014⁶ e poi, ancora, nel 2015⁷. Infatti, la versione dell’art. 548 c.p.c. introdotta con la cosiddetta “legge di stabilità del 2013⁸” non prevedeva in capo al giudice l’onere di indicare nell’ordinanza di fissazione della nuova udienza le avvertenze

⁴ È pacifico che nella prassi il credito o i beni del debitore in possesso del terzo, vengano indicati nell’atto di pignoramento soltanto in modo generico. Se non altro ciò è più che plausibile in virtù del disposto normativo di cui all’art. 543 c.p.c. che esplicitamente ritiene sufficiente l’indicazione generica delle cose o somme dovute. Sul punto vi è giurisprudenza pacifica che estende, potenzialmente, all’intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell’art. 547 c.p.c. Cass., 20 marzo 2014, n. 6518 in *DeJure.it*; In questo senso anche Cass., 24 maggio 2003, n. 8239.

⁵ Così E. D’ALESSANDRO, *Espropriazione presso terzi*, in *Processo civile efficiente e riduzione arretrato*, a cura di F.P. Luiso, Torino, 2014, p. 76.

⁶ L. 10 novembre 2014 n. 162.

⁷ L. 6 agosto 2015 n. 132.

⁸ L. 24 dicembre 2012 n. 228.

minime rivolte al terzo, in grado di informarlo sulle conseguenze di un'ulteriore mancata dichiarazione o comparizione. Tale difetto considerato quale violazione dell'informativa minima a tutela del terzo (assicurata prima della riforma) fece sorgere dubbi di legittimità costituzionale⁹.

Inoltre, l'ordinanza di assegnazione ex art. 548 c.p.c. era potenzialmente in grado di rendere il terzo pignorato (che non fosse realmente *debitor debitoris*), debitore di una somma derivante da un rapporto a lui completamente estraneo e ciò per l'unica colpa di non aver tenuto una condotta attiva nell'ambito di un procedimento di espropriazione mobiliare di cui non era parte, al più "ausiliario".

Non a caso la dottrina ha definito il terzo «*la persona più di ogni altro degna di essere compianta nel nostro mondo giuridico*»¹⁰.

Le censure riguardavano la violazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost.

In argomento si è pronunciata la Corte Costituzionale che ha però dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 548 c.p.c. (e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 c.p.c.¹¹).

Tuttavia, la Corte ha optato per tale decisione a seguito dell'attuazione del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 che ha previsto l'obbligo, già nell'atto di pignoramento, di avvisare il terzo delle potenziali conseguenze negative in caso di suo comportamento inerte rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 547 c.p.c. (con ulteriore aggravio per il creditore), facendo, così, venir meno le ragioni poste a fondamento della questione di legittimità.

3. Segue: l'operatività del meccanismo di "non contestazione" in caso di mancata dichiarazione del terzo a seguito delle riforme del 2014 e del 2015

Le modifiche introdotte dalla legge del 24 dicembre 2012 n. 228, come visto, sollevarono non poche polemiche e dubbi circa la legittimità dei nuovi artt. 548 e 549 c.p.c.

⁹ A. SALETTI, *Espropriazione presso terzi*, in *Commentario del Codice di procedura civile* a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2021, p. 228.

¹⁰ Cit. F. STEIN, *Grundfragen der Zwangsvollstreckung*, Tubinga, 1913, p. 24; traduzione di V. Colesanti, in *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, I, Milano, 1967, p. 1; A. Saletti, *o.u.c.*, p. 1.

¹¹ C. Cost., 10 luglio 2019, n. 172, v. *supra* nota n. 2.

In argomento, oltre a quanto detto nel precedente paragrafo, la dottrina maggioritaria riteneva altresì che il legislatore avesse utilizzato in modo erroneo il concetto di “non contestazione”¹², invero, fattispecie riferibile ad un comportamento posto in essere da una delle parti del processo, *ergo* non ascrivibile al terzo che ne è estraneo.

Per tutte queste ragioni si rese necessario un nuovo intervento “correttivo” del legislatore. Così con d.l. n. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014) e poi con d.l. n. 83/2015 (convertito dalla legge n. 132/2015), il meccanismo di “non contestazione”, *rectius* di riconoscimento implicito, è stato parzialmente modificato con la previsione di un onere di “allegazione specifica” in capo al creditore procedente.

Nella nuova formulazione, tutt’oggi vigente, il riconoscimento di cui all’art. 548 c.p.c., non trova applicazione qualora l’istante si limiti ad una generica indicazione dei beni o crediti (come consentito dall’art. 543 c.p.c) che ritiene di proprietà del debitore esecutato ed in possesso del terzo); è, dunque, necessario che il creditore provveda a delineare specificamente il rapporto sostanziale tra il terzo e la *res pignorata*, anche attraverso la produzione di prove documentali che siano idonee a consentire al g.e. di procedere ad una precisa identificazione, quantitativa e qualitativa, dei beni o crediti di proprietà dell’esecutato ed in possesso del terzo.

Il creditore che, a fronte della mancata dichiarazione, non riesca a produrre alcun tipo di allegazione dovrà fare istanza al g.e. affinché questo compia i necessari accertamenti e provveda con ordinanza.

Tuttavia, anche la nuova previsione non è stata particolarmente soddisfacente e, infatti, secondo la dottrina¹³ maggioritaria non ha fatto altro che appesantire la posizione del creditore procedente che si trova costretto, per vedere soddisfatti i propri diritti, a dover conoscere gli elementi caratterizzanti un rapporto instaurato tra terze parti (debitore e *debitor debitoris*). Inoltre, il legislatore non ha provveduto a specificare il contenuto minimo delle “allegazioni” richieste, probabilmente nel tentativo di rimettere tale determinazione alla elaborazione giurisprudenziale che, nondimeno, è tardata ad arrivare, e solo oggi dopo quasi dieci anni si è pronunciata in argomento.

¹² A. SALETTI, *Le novità dell’espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, p. 13 s.; A. STORTO, *Riforma natalizia del pignoramento presso terzi* in *Riv. esec. forz.*, 2013, p. 49; A. M. SOLDI, *Manuale dell’esecuzione forzata*, VIII, Padova, 2023, p. 1280 s.

¹³ B. CAPPONI, *Manuale di diritto dell’esecuzione civile*, V, Torino, 2017, p. 241 s.

4. La *ratio* sottesa al meccanismo di non contestazione ed i dubbi circa la sua applicabilità in caso di comunicazioni irrituali della dichiarazione di quantità del terzo

Il testo dell'art. 548 c.p.c. attualmente in vigore recita: *“Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza e, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato [...]”*.

Ad una lettura superficiale sembrerebbe che il legislatore abbia voluto introdurre una sanzione indiretta a carico del terzo, il quale tenga una condotta omissiva nell’ambito di un procedimento ove gli è riservato un ruolo in grado di determinare, in senso positivo o negativo, l’esito dell’intera espropriazione, benché instaurato tra parti a lui (potenzialmente) estranee.

Tuttavia, la giusta interpretazione della norma è un’altra. Infatti, il legislatore ha previsto che il riconoscimento implicito si realizza allorquando sia fissata una nuova udienza -entro la quale poter rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c.- di cui sia data conoscenza al terzo almeno dieci giorni prima, con l’avvertimento che l’ulteriore mancata comparizione assumerebbe una valenza ed un significato ben preciso, di ricognizione del proprio debito nei confronti del debitore esecutato.

Pertanto, evaso anche l’ulteriore termine della seconda udienza senza alcun riscontro da parte del terzo, il credito si considererà riconosciuto.

La volontà del legislatore, dunque, non è stata quella di introdurre una disposizione che “punisse” chi, anche inconsapevolmente¹⁴, non avesse prestato il proprio ausilio al g.e.

¹⁴ Basti pensare che il terzo pignorato potrebbe non essere un giurista e solo per questo non capire, se non con l’aiuto di un professionista (inevitabilmente a proprie spese), la reale portata di un atto di pignoramento che gli viene notificato e le conseguenze negative in caso di mancato riscontro.

Piuttosto, l'esigenza, cui la norma in esame tende a dare una risposta, è quella di evitare procedimenti di espropriazione inefficaci a causa dell'inerzia¹⁵ del terzo che, avvisato dell'importanza della sua funzione, insista nel tenere una condotta omissiva¹⁶.

5. Segue: i "requisiti minimi" ed i limiti della "*ficta confessio*" del terzo pignorato

A partire dalla riforma del 2012 si è assistito ad un inaspettato cambio di rotta del legislatore che ha accantonato le tradizionali garanzie riconosciute al terzo pignorato, considerato da sempre un mero «*ausiliario di giustizia*¹⁷», e gli ha riservato un trattamento, se vogliamo, anche peggiore rispetto al debitore; infatti, come già visto, il solo fatto di non rendere la dichiarazione (né entro la prima udienza né entro la seconda ex art. 548 c.p.c.), potenzialmente, lo espone al pericolo di divenire diretto destinatario di atti esecutivi ossia dell'ordinanza di assegnazione di crediti o di vendita di beni.

Tuttavia, perché ciò effettivamente possa avvenire devono ricorrere i presupposti di cui ai precedenti paragrafi ed ancora il creditore deve aver provveduto ad una allegazione che consenta al g.e. «*l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo*». Ciononostante, il contenuto minimo di tale onere del creditore è sempre stato molto dubbio.

Alla Suprema Corte, con la pronuncia in esame, va riconosciuto il merito di aver finalmente provveduto a stabilire i requisiti minimi dell'allegazione richiesta ed i limiti della "*ficta confessio*" del terzo pignorato.

¹⁵ Al riguardo, nuovi dubbi sorgono a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione del 7 giugno 2023 n. 16005: "*La dichiarazione resa dal terzo pignorato ex art. 547 c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132 del 2014 conv. con modif. dalla l.n.162 del 2014) deve essere resa al creditore pignorante con comunicazione formale - cioè, a mezzo lettera raccomandata o PEC - avendo la funzione, se positiva, di individuare il bene o il credito del debitore esecutato che forma oggetto dell'azione esecutiva; ne consegue che detta dichiarazione, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli prescritti e inidonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente la sua esistenza e il suo contenuto, è da considerarsi "tamquam non esset", dovendosi pertanto procedere, ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.c., alla fissazione di apposita udienza, in esito alla quale, in mancanza di dichiarazione del terzo e alle ulteriori condizioni indicate dalla citata norma, il credito pignorato si ha per non contestato secondo il meccanismo della "ficta confessio". (Principio affermato con riferimento ad una dichiarazione resa dal terzo via telefax). Così la Suprema Corte estende l'ambito di operatività della *ficta confessio* anche ai casi di irrituale comunicazione della dichiarazione di quantità, ossia di mancato rispetto delle forme di cui all'art. 547 c.p.c. (lettera raccomandata a/r e posta elettronica certificata), nel caso in esame la dichiarazione di quantità era stata resa a mezzo telefax. Eppure, è evidente che nel caso *de quo*, il terzo abbia avuto una condotta positiva e manchi il requisito dell'inerzia che abbiamo assunto essere necessario. Sempre meno garantita, dunque, appare la posizione del terzo, il quale non solo è violato nel proprio diritto di difesa, ma ancor di più viene colpevolizzato di non tenere, ovvero di tenere in modo sbagliato una condotta che sia d'ausilio al giudice e, solo per questo, ordinato a pagare.*

¹⁶ In questo senso A. M. SOLDI, *op. cit.*, p. 1279.

¹⁷ Così G. TOTA, *Artt. 474-601*, in *Commentario del c.p.c.*, diretto da L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella, VI, Torino, 2013, p. 856 s.

La decisione si inserisce nel solco già tracciato dal giudice delle leggi¹⁸ secondo cui “l’allegazione” prevista dal testo dell’art. 548 c.p.c. consiste nella specificazione della tipologia di rapporto intercorrente tra debitore esecutato e terzo, nonché nell’identificazione dell’entità massima del preteso credito ascrivibile al *debitor debitoris*. Orbene, qualora il creditore istante si limiti ad indicare genericamente il titolo costitutivo del rapporto presunto tra debitore e terzo, senza in alcun modo fornire prove a fondamento dello stesso ovvero elementi in grado di permettere la quantificazione dei crediti o l’individuazione dei beni in possesso del terzo, in alcun modo potrà trovare applicazione il meccanismo del tacito riconoscimento.

In tali ipotesi il g.e. non dovrà rinviare ad altra udienza ai sensi dell’art. 548 c.p.c., ma sarà onerato di richiedere al creditore istante o anche ai creditori intervenuti, ulteriori elementi che permettano di provare in concreto l’esistenza di tale rapporto.

Così la Suprema Corte ha provveduto a dare un significato concreto alle cosiddette “allegazioni” ex art. 548 c.p.c. riconducendole esplicitamente a tutti quegli elementi minimi che siano idonei a permettere al giudice dell’esecuzione la verifica dell’effettiva sussistenza del rapporto tra debitore e terzo, come affermato nell’atto di pignoramento, ed ancora a procedere alla relativa determinazione quantitativa del credito.

La pronuncia ha provveduto a rinvigorire tutte le cautele processuali tradizionalmente adottate a garanzia e tutela del terzo.

In buona sostanza, il giudice dell’esecuzione potrà procedere alla fissazione di una seconda udienza ex art. 548 c.p.c. soltanto nei casi in cui verifichi la completezza delle allegazioni suddette da parte del creditore.

Verificata l’idoneità delle allegazioni prodotte dall’istante e fissata una seconda udienza di comparizione ai sensi dell’art. 548 c.p.c., qualora anche in questo caso il terzo non dovesse rendere la dichiarazione opererà legittimamente il meccanismo della non contestazione ed il credito allegato dall’istante si dovrà considerare riconosciuto; il g.e. provvederà all’assegnazione o alla vendita con ordinanza emessa direttamente nei confronti del *debitor debitoris*.

Al contrario, nell’ipotesi in cui il creditore non sia in grado di produrre tali elementi di prova e quindi di rispettare i “requisiti minimi” menzionati, il giudice, sempre su istanza di parte, procederà all’accertamento dell’obbligo del terzo, ovvero, qualora il procedente non dovesse farne istanza, rigetterà l’istanza di assegnazione o di vendita con la conseguente estinzione del giudizio.

¹⁸ Corte Cost., 10 luglio 2019, n. 172, v. *supra* nota n. 2.

6. I mezzi di impugnazione dell'ordinanza emessa sulla scorta del "riconoscimento presunto" del credito

L'ordinanza di assegnazione di crediti o di vendita di beni in possesso del *debitor debitoris* che si fonda sul riconoscimento implicito del terzo e, dunque, su una *fictio iuris* può essere impugnata. Tuttavia, ancora una volta, il tenore letterale dell'art. 548, ultimo comma, c.p.c. potrebbe indurre in errore: *"Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, l'ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore"*. Così prevista la norma parrebbe ammettere il terzo a proporre avverso l'ordinanza di assegnazione l'opposizione ex art. 617 c.p.c. solo nell'ipotesi in cui egli dimostri di non aver avuto conoscenza della stessa per forza maggiore, caso fortuito ovvero per inesistenza della notifica.

In realtà, al testo della norma deve essere data un'interpretazione estensiva¹⁹: se l'opposizione agli atti esecutivi è concessa al *debitor debitoris* che abbia espresso e revocato la dichiarazione, a maggior ragione tale mezzo deve essere riconosciuto al terzo destinatario di un'ordinanza di assegnazione (o di vendita) fondata su una dichiarazione presunta, *rectius* tacita.

In argomento, la Corte di Cassazione con la pronuncia in esame, nel confermare un orientamento già diffuso e maggioritario²⁰, si è così espressa: *"la previsione di cui all'art. 548 c.p.c., comma 2, c.p.c., secondo cui l'ordinanza di assegnazione è impugnabile in caso di incolpevole mancata sua conoscenza, costituisce un rimedio speciale, che si aggiunge a quello generale di cui all'art. 617 c.p.c., utilizzabile per contestare vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, e dunque lo stesso modo in cui il g.e. ha governato la disposizione sulla fictio confessio"*.

Orbene, non vi è dubbio che il terzo, in ogni caso, è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento di assegnazione, ciò sia per far valere ragioni di merito

¹⁹ A.M. SOLDI, *op. cit.*, p. 1290; cfr. A. SALETTI, *op. cit.*, p. 254 ss.; B. CAPPONI, *op. cit.*, p. 235 s.; F. RUSSO, *La tutela del terzo nel procedimento di espropriazione di crediti dopo la legge 24 dicembre 2012*, n. 228, in *Giusto proc. Civ.*, 2013, p. 868 ss.; G. MONTELEONE, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2019, p. 258 s.

²⁰ Vedi Cass., 25 febbraio 2016, n. 3712, che afferma il seguente principio di diritto: *"poiché l'ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., anche se non idonea al giudicato, costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato e poiché tale ordinanza è di norma impugnabile esclusivamente per vizi suoi propri e soltanto con l'opposizione prevista dall'art. 617 c.p.c., la contestazione del credito oggetto di assegnazione per fatti anteriori alla pronuncia dell'ordinanza è fondata sull'erroneità della qualificazione come positiva della dichiarazione del terzo può essere fatta valere soltanto con l'impugnazione dell'ordinanza stessa ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ed entro il termine di decadenza decorrente dalla conoscenza legale della medesima"*.

che di rito. Il *dies a quo* da cui decorre il termine perentorio di venti giorni per impugnare l'ordinanza coincide con quello della perfezionata notifica, *rectius* della conoscenza legale dell'ordinanza.

In argomento, deve essere altresì precisato che l'art. 548 c.p.c. è caratterizzato da un'altra imprecisione ove all'ultimo comma fa riferimento alla sola "*ordinanza di assegnazione dei crediti*" senza, tuttavia, fare menzione del caso in cui oggetto del pignoramento siano beni mobili. In argomento, la dottrina maggioritaria ritiene si tratti semplicemente di un *lapsus calami* del legislatore²¹.

7. Osservazioni conclusive

All'esito di questa breve disamina delle riforme che hanno riguardato il procedimento di espropriazione presso terzi, è facile comprendere come non sia possibile avere una visione univoca della pronuncia in esame che: da un lato ha una portata fondamentale per il *debitor debitoris*, dall'altro torna ad aggravare il ruolo del creditore.

Il testo della sentenza propone un'interpretazione puntuale della disciplina introdotta nel 2015 e tutt'oggi vigente, che non ha alcun merito se non quello di aver ripristinato garanzie a tutela del terzo già previste precedentemente.

Infatti, la pronuncia in parte colma gli errori commessi da un legislatore accecato dalla volontà di semplificare ed accorciare le tempistiche di recupero del credito, ma dall'altro torna a far dilatare il raggio temporale entro cui presumibilmente l'espropriazione dovrebbe concludersi ed ancora diminuisce drasticamente le possibilità di successo per l'istante in caso di mancata collaborazione del terzo.

Tuttavia, dobbiamo auspicare che si tratti della prima sentenza foriera di una serie di provvedimenti in grado di cristallizzare un orientamento giurisprudenziale e così di sopperire alle mancanze del legislatore.

In conclusione, l'odierna disciplina dell'espropriazione presso terzi desta qualche perplessità, ed a farne le spese è ancora una volta il creditore: in quanto titolare di una posizione processuale particolarmente gravosa²².

D'altra parte, sarebbe impossibile pensare che un singolo provvedimento della Suprema Corte possa ribaltare le sorti di una condizione disperante frutto di anni di riforme caratterizzate dall'unica necessità di raggiungere standard minimi di efficienza del processo senza, tuttavia,

²¹ A. M. SOLDI, *op. cit.*, p. 1289.

²² Anche per tutti gli adempimenti introdotti con D. lgs. 149/2022 aventi carattere perentorio. In argomento si rimanda a: A. SALETTI, *Novità nella fase introduttiva del pignoramento presso terzi*, in www.judicium.it, 2022; V. COLANDREA – E. MERCURIO, *Le novità della legge n. 206 del 2021 in tema di espropriazione forzata presso terzi*, in www.judicium.it, 2022.

avere contezza di quegli elementi minimi di una disciplina che vanno tenuti ben saldi al fine di assicurare un equilibrio generale²³.

Giuseppe Mancino
Dottore in Giurisprudenza

²³ B. CAPPONI, *op. cit.*, p. 241.